



Città di Otranto

Provincia di Lecce

**Regolamento disciplinante l'accertamento
e l'applicazione delle sanzioni
amministrative per le violazioni ai
regolamenti comunali, alle ordinanze del
Sindaco e dei Responsabili di Area**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 51 DEL 27.11.2012

ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 10.08.2000 n. 267), disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei settori, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

ARTICOLO 2

(Applicazione delle disposizioni generali)

- 1) Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
- 2) Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
- 3) Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
- 4) In caso di contrasto tra disposizioni di legge -riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative- e disposizioni del presente regolamento queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

ARTICOLO 3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

- 1) Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).
- 2) Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.
- 3) Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti. Le sanzioni edittali previste nei regolamenti e nelle ordinanze già vigenti continuano ad essere applicate sino a nuove modificazioni.

- 4) Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore, fatto salvo il caso in cui il contravventore è uno straniero.

ARTICOLO 4

(Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità)

- 1) Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa.
- 2) Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età ovvero non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- 3) Nei casi previsti dal comma 2, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- 4) Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- 5) Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

ARTICOLO 5

(Concorso e solidarietà)

- 1) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
- 2) Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ovvero in sua vece l'usufruttuario ovvero -se trattasi di bene immobile- il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
- 3) Se la violazione è commessa dal rappresentante ovvero dal dipendente di una persona giuridica ovvero di un ente privo di personalità giuridica ovvero di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
- 4) Nei casi previsti dai comma 2 e 3 del presente articolo chi ha proceduto al pagamento della sanzione amministrativa ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

ARTICOLO 6

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

- 1) L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
- 2) La norma del comma 1 non si applica alle sanzioni amministrative accessorie

eventualmente previste (misure ripristinatorie).

ARTICOLO 7

(Atti di accertamento)

- 1) Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta utile.

ARTICOLO 8

(Agenti accertatori)

- 1) All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, provvedono:
 - a) in via principale, il personale della polizia municipale;
 - b) coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
 - c) gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/81, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 9

(Contestazione e notificazione)

- 1) La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata, salvo che nel caso di pagamento nelle mani dell'accertatore in fase di contestazione previsto dal comma 4 dell'art. 10, mediante verbale di accertamento.
- 2) Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
 - f) le eventuali dichiarazioni liberamente rese all'autore della violazione;
 - g) l'avvenuta contestazione della violazione ovvero, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante.
- 3) In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la

contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili con le modalità previste dalle leggi vigenti entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni per quelli residenti all'estero.

- 4) In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

(Pagamento in misura ridotta)

- 1) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione. Qualora l'accertamento della violazione avvenga in assenza del trasgressore o dell'obbligato in solido, il pagamento della sanzione senza aggravio di spese di accertamento e notifica, potrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data di rilevamento della violazione.
- 2) Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
- 3) Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Nel caso, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
- 4) All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore delle somma determinata ai sensi del comma 1, solo se il contravventore è uno straniero. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
- 5) Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendente anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 11

(Introito dei proventi)

- 1) I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

ARTICOLO 12

(Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie)

- 1) Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) obbligo di rimozione di opere abusive;

- c) obbligo di sospensione di una determinata attività.
- 2) Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
 - 3) Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
 - 4) Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

ARTICOLO 13

(Opposizione ai verbali di contestazione)

- 1) Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al responsabile di area competente per materia del Comune di Otranto. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
- 2) Il ricorso dovrà essere presentato direttamente al Comune di Otranto, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.
- 3) Il ricorso, per i provvedimenti del caso, sarà assegnato al responsabile di area di competenza.

ARTICOLO 14

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

- 1) Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.
- 2) Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono, comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al responsabile di area competente per materia istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.
- 3) Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili da 3 (tre) a 30 (trenta); ciascuna rata non può essere di importo inferiore a € 15,49 (quindici/49).

- 4) Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione, con istanza presentata al responsabile di area competente per materia improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
- 5) In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
- 6) Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontante della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

ARTICOLO 15

(Rapporto all'autorità competente)

- 1) Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981 n. 689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al responsabile di area competente per materia:
 - l'originale del processo verbale;
 - la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
 - le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

ARTICOLO 16

(Ordinanza-ingiunzione)

- 1) Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alla persone che vi sono obbligate solidalmente.
- 2) Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 3) Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'art. 15 del presente regolamento, emette nei termini di legge il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
- 4) Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente ordina con ordinanza-ingiunzione la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.
- 5) Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni

accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza-ingiunzione divenuta esecutiva all'ente di competenza, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

- 6) Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 14, è il responsabile di area di competenza in materia.

ARTICOLO 17

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

- 1) Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Otranto entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 e successive modifiche.
- 2) L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

ARTICOLO 18

(Riscossione coatta)

- 1) Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 2) In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 14 il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

ARTICOLO 19

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

- 1) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.
- 2) Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

ARTICOLO 20

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di

emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

- 2) I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.
- 3) Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.
- 4) Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.
- 5) Nel quadro normativo delineato i nuovi regolamenti potranno prevedere le singole sanzioni edittali in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità, ovvero richiamare semplicemente quanto già stabilito nel regolamento delle sanzioni.

ARTICOLO 21

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio.